



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. D'ANTONA" - ACQUARO (VV)**

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
E-mail: vvic803004@istruzione.it – Tel. 0963 353076

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI FOTO E VIDEO

Articolo 1 – Finalità	2
Articolo 2 – Contesti per la pubblicazione delle attività didattiche ed educative	2
Articolo 3 – Acquisizione e pubblicazione di foto e video in attività didattiche ed educative	2
Articolo 4 – Registrazione della lezione	4
Articolo 5 – Foto e video acquisiti dai genitori	4
Articolo 6 – Riferimenti normativi	4

Articolo 1 – Finalità

Il presente documento regola la gestione e la pubblicazione del materiale fotografico e video realizzato all'interno dell'Istituto Comprensivo.

L'utilizzo di foto e video – che devono sempre riferirsi ad attività didattiche ed educative realizzate all'interno dei contesti di cui al successivo articolo 2 del presente regolamento – ha come finalità:

- illustrare, documentare e divulgare le attività della scuola che esplicitano le linee progettuali del PTOF, rendendole comprensibili nella loro attuazione;
- testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro svolto per scopi esclusivamente didattici, educativi, formativi e culturali;
- informare e promuovere le iniziative realizzate per darne maggiore visibilità alla comunità scolastica, al territorio di riferimento e agli stakeholders.

Articolo 2 – Contesti per la pubblicazione delle attività didattiche ed educative

I contesti all'interno dei quali è possibile acquisire foto e video che documentino le attività didattiche ed educative e per le quali è possibile la successiva pubblicazione possono essere sintetizzati nel seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo:

- visite guidate e viaggi di istruzione;
- fiere/convegni/manifestazioni a livello locale/nazionale/europeo;
- attività per l'orientamento e la continuità;
- seminari/convegni/corsi di formazione;
- concorsi scolastici e relative premiazioni;
- saggi/concorsi/concerti musicali;
- gare/competizioni sportive;
- recite scolastiche;
- progetti finanziati con Fondo di Istituto, in rete, in collaborazione con associazioni e/o Enti pubblici e privati, con finanziamenti nazionali e/o europei.

Articolo 3 – Acquisizione e pubblicazione di foto e video in attività didattiche ed educative

Possono essere acquisite e pubblicate foto e video di alunni mentre sono impegnati in attività didattiche ed educative che si riferiscono a progetti compresi nel PTOF o progetti e manifestazioni a cui il Collegio dei docenti o il Consiglio di classe/interclasse/intersezione o il singolo docente, in accordo con il Consiglio, ha aderito e, come tali, parte dell'offerta formativa.

In ogni caso, la pubblicazione delle foto e dei video degli alunni può avvenire solo per motivi istituzionali; la documentazione dell'attività didattica attraverso la raccolta di immagini, elaborati, dati personali, per mezzo di forme che afferiscono ai diversi media, anche sul sito istituzionale della scuola, risulta essere funzione propria istituzionale.

La scuola richiede ai genitori o ai tutori, attraverso un'autorizzazione, il permesso di pubblicare il materiale prodotto dagli alunni.

Le foto e video in cui sono riconoscibili gli alunni possono essere inserite nel sito web dell'Istituto solo nel caso in cui siano state acquisite preventivamente le autorizzazioni dei genitori o dei tutori degli alunni alla pubblicazione dell'immagine.

Le foto degli alunni verranno selezionate attentamente, in modo tale che siano pubblicate solo immagini di alunni ritratti in attività didattiche, a scopo documentativo e solo nei momenti "positivi" (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola, quali situazioni di apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, saggi/concerti musicali e simili.

Gli alunni potranno apparire in foto e riprese video, ma con una definizione sufficientemente bassa da non permettere una successiva elaborazione elettronica o il riconoscimento certo.

Si provvederà a sfumare o oscurare il volto degli alunni per i quali l'autorizzazione non è stata concessa dai genitori, in modo da renderli non riconoscibili.

In base al criterio della proporzionalità, volendo metter in rilievo il progetto da documentare e non gli alunni singoli, la tipologia delle foto sarà in genere definita da secondi piani dove il singolo "si perde" nel piccolo o grande gruppo.

Il nome degli alunni non verrà allegato alle fotografie, ma sarà riportata eventualmente soltanto la classe di frequenza.

Per i docenti e il personale in servizio nella scuola, si farà riferimento al consenso dichiarato, o meno, nel modulo per la privacy, sottoscritto a inizio anno dal personale della scuola.

È vietato, inoltre, scattare fotografie, fare video, registrare la voce di chiunque (alunni, personale docente e non docente) durante tutto il "tempo scuola", che comprende anche gli intervalli, che esulano dalle attività didattiche ed educative.

Il vademecum *La scuola a prova di privacy – Ed. 2023* pubblicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) stabilisce che "gli alunni e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l'esplicito consenso delle persone coinvolte. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati".

È consentito che foto e video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività didattiche ed educative afferenti attività istituzionali della scuola inserite anche nel PTOF possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Articolo 4 – Registrazione della lezione

Il vademecum *La scuola a prova di privacy – Ed. 2023* dà indicazioni in merito alla registrazione delle lezioni, da cui si desume quanto segue.

È possibile registrare la lezione in modalità audio e/o video esclusivamente per scopi personali, in primis per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere il loro consenso.

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L'utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo "spazio virtuale" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

Articolo 5 – Foto e video acquisiti dai genitori

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.

I genitori sono responsabili della diffusione su siti Internet, social network o altri canali di diffusione in assenza di autorizzazione.

Articolo 6 – Riferimenti normativi

Ad oggi non esiste alcun provvedimento che disciplini in modo specifico la pubblicazione di foto o video degli alunni sul sito istituzionale della scuola.

Per questo motivo, il seguente elenco – esplicativo ma non esaustivo – si riferisce a documenti di carattere generale.

- Codice Civile, art. 10 (Abuso dell'immagine altrui);
- Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 96 e 97 (Diritti relativi al ritratto);
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata in Italia con L. 176/1991;
- Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni;

- Circolari scolastiche a misura di privacy - Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n. 46989);
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), art. 2-ter c. 1 e 3 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri);
- Recite scolastiche e privacy - Newsletter - 8/21 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650);
- I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche - Comunicato stampa - 6 giugno 2007 (doc. web. n. 1410643);
- Direttiva MPI n. 104 del 30/11/2007 - Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 maggio 2020 dall'EDPB;
- Nota del Ministro dell'Istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe";
- Vademecum *La scuola a prova di privacy* – Ed. 2023 pubblicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).